Allegato "E" al Rep. 185584/29000

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MILANO SMART CITY

Art. 1 - Denominazione e durata

È costituita, tra il Comune di Milano e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano (nel prosieguo del testo CCIAA di Milano), l'Associazione **"Milano Smart City"**, una libera Associazione apartitica e apolitica con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

I fondatori si impegnano fin d'ora a richiedere il riconoscimento della presente Associazione.

Art. 2 - Sede legale

La sede legale dell'Associazione Milano Smart City è fissata presso il Comune di Milano, piazza della Scala 2- 20121 Milano.

Art. 3 - Scopi e attività

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue i seguenti scopi:

- Individuare il processo e l'agenda di trasformazione per rendere Milano una città intelligente o "smart", secondo l'accezione della Commissione europea espressa nei suoi diversi strumenti e comunicazioni, compreso Europa 2020 e suoi successivi sviluppi;
- Individuare azioni, progetti, iniziative che possano contribuire a tal fine, avendo come obbiettivo:

a) il coinvolgimento di portatori di interesse sin dalle prime fasi, tra cui le istituzioni, le università ed enti di ricerca, le imprese, le associazioni di categoria, la società civile, la cittadinanza;

b) il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e della capacità competitiva delle imprese milanesi attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio e la diffusione di infrastrutture e strumenti tecnologici innovativi volti a ottimizzare l'uso delle risorse;

c) il ricorso a una pianificazione intelligente che faccia sì che i diversi strumenti pubblici e privati siano orientati verso un obbiettivo comune;

e) l'individuazione di strumenti normativi, legislativi e regolamentari che consentano la partecipazione a bandi e il miglior governo e realizzazione della smart city;

f) la partecipazione a bandi nazionali, europei e internazionali correlati ai precedenti temi, in collaborazione con gli associati, altri enti e organizzazioni;

g) l'attuazione dei progetti dell'Associazione e la promozione dei progetti da parte dei soci;

h) l'innovazione sociale, in modo da rispondere direttamente alle priorità strategiche identificate dalle politiche europee nel Programma "Horizon 2020" e le sue evoluzioni, per mezzo di attività ausiliari che coprano l'intero spettro delle

iniziative, dalla ricerca al mercato;
i) la collaborazione con gli enti pubblici che vorranno partecipare all'attività dell'Associazione per valorizzare i loro territori e costituire un network di comuni, anche in previsione della Città Metropolitana;
l) sviluppare una specifica attività di benchmarking e di scambio delle migliori prassi con interlocutori internazionali.
L'Associazione intende promuovere tutte le attività utili o conformi al raggiungimento dei suoi scopi nei limiti di legge, per perseguire le finalità statutarie; potrà compiere tutti gli atti e svolgere qualsiasi attività, anche strumentali, utili a tal fine.

Art. 4 - Soci

Possono diventare soci tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividono lo spirito e gli ideali.
Possono essere altresì soci dell'Associazione: istituzioni, associazioni, centri di ricerca, università, imprese operanti nel territorio e altre organizzazioni (pubbliche e private) che manifestino un interesse negli obbiettivi dell'Associazione.
Sono previste due diverse tipologie di soci:
- soci fondatori: il Comune di Milano e la CCIAA di Milano;
- soci ordinari: persone giuridiche che aderiscono all'Associazione, ne condividono gli scopi e si impegnano a versare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e gli eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea; le università non sono tenute al versamento della predetta quota annuale.

L'ammissione dei nuovi soci avviene con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Comportamento dei soci

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, nonché le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio al perseguimento degli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire e applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

Art. 6 - Diritto di voto

I soci fondatori hanno diritto di voto per tutte le deliberazioni.
I soci ordinari hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e l'approvazione dei bilanci, solo se in regola con il versamento della quota associativa, se dovuta.
Ogni socio non può essere delegato a rappresentare più di tre

soci.

Art. 7 - Recesso, decadenza, sospensione ed espulsione

Recesso: un socio che intenda recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Direttivo con un preavviso di tre mesi dalla data di efficacia del recesso. Il socio che esercita il diritto di recesso è tenuto a pagare, ove previsto, l'intero ammontare della quota associativa dovuta per l'anno nel quale esercita tale diritto.

Decadenza: è dichiarata dall'Assemblea dei soci.

Sospensione: un ritardo di tre mesi nel pagamento della quota associativa annuale e/o dei contributi straordinari eventualmente previsti, comporta la sospensione dai diritti derivanti dall'appartenenza all'Associazione fino alla data della regolarizzazione.

Espulsione: se il ritardo nel pagamento della quota associativa annuale e/o dei contributi straordinari eventualmente previsti è superiore a sei mesi, il membro sarà espulso dall'Associazione con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

L'espulsione può essere altresì deliberata dall'Assemblea dei soci per accertati motivi di incompatibilità, a seguito di comportamento contrario agli scopi associativi o alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità o danneggino l'immagine dell'Associazione stessa.

Art. 8 - Risorse e contributi

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili che provengono all'Associazione a qualsiasi titolo;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- fondi di riserva rappresentati dagli avanzi di gestione;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di Associazione che saranno determinate annualmente dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Viene tenuto apposito inventario dei beni a cura del Vicepresidente.

Art. 9 - Anno finanziario e bilanci

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente Onorario dell'Associazione;
- il Presidente e il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo espressione dei soci fondatori (il Comune, nella persona di un delegato nominato dal Sindaco *pro tempore* della Città di Milano, nella persona del Presidente *pro tempore* della CCIAA o di suo delegato) le persone che ricopriranno tali cariche sociali non potranno esercitarle per più di due mandati consecutivi;
- il Consiglio Direttivo;
- il Revisore unico;
- il Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 11 - Assemblea dei Soci

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto a un voto, qualunque sia il valore della quota.

Le diverse categorie di soci hanno potere di voto nelle materie individuate dall'art. 6 del presente Statuto.

Essa è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno e quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea è convocata nei seguenti casi:

1. Almeno una volta l'anno, a cura del Presidente;
2. Qualora sia richiesta la convocazione da parte del Consiglio Direttivo;
3. Qualora sia richiesta la convocazione da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria non è valida se non sono presenti tutti i rappresentanti dei soci fondatori. In prima convocazione l'assemblea, ordinaria o straordinaria, è valida se è presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti purché non inferiori a tre; in ogni caso l'assemblea validamente costituita delibera con la maggioranza dei presenti, salvo per alcuni provvedimenti di cui agli artt. 14, 19, 21 per cui sono necessari i tre quarti.

Tutte le delibere dovranno sempre essere approvate con il voto

positivo dei soci fondatori.
La convocazione va fatta almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea e può essere divulgata con varie modalità tra cui, ad esempio, avviso nei siti Internet istituzionali dei soci fondatori, nell'eventuale sito dell'Associazione, via email e comunque con il mezzo ritenuto di volta in volta più opportuno per garantire l'informazione ai Soci.
La prima convocazione dell'Assemblea verrà fatta dai soci fondatori.
Delle delibere assembleari, raccolte in un libro verbali dell'Assemblea, deve essere data pubblicità mediante pubblicazione sui siti internet istituzionali dei soci fondatori del relativo verbale redatto da un segretario ivi nominato, sottoscritto dal Presidente. Al verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci e i rendiconti approvati dall'assemblea.

Art. 12 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- elegge il Consiglio Direttivo sulla base delle candidature espresse dai soci;
- elegge il Revisore unico;
- approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- approva l'eventuale regolamento interno,

e delibera su ogni altra materia demandata alla sua competenza dal presente Statuto o dalla Legge.
L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale trasformazione o scioglimento dell'Associazione.

Art.13 - Il Presidente Onorario dell'Associazione

Il Presidente Onorario dell'Associazione è di diritto il Sindaco *pro tempore* del Comune di Milano, in rappresentanza di tutti gli attori coinvolti nel processo di trasformazione per rendere Milano una città "smart". La carica di Presidente dell'Associazione è meramente onorifica ed esclude ogni e qualsiasi potere di gestione ovvero di rappresentanza dell'associazione.

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di 5 componenti:
- un rappresentante designato da ciascuno dei soci fondatori (tra cui il Presidente del Consiglio Direttivo e il vice Presidente del Consiglio Direttivo);
- un rappresentante della Città metropolitana, quando costituita;
- 2 membri, nominati dall'assemblea su indicazione dei soci ordinari, se presenti nell'associazione, in rappresentanza, rispettivamente, delle imprese, delle università e del terzo settore.

In fase di costituzione verranno nominati dai rispettivi fondatori il Presidente e il Vice Presidente.

Gli altri Consiglieri verranno nominati successivamente.
Il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
Il Direttore (se nominato dall'Assemblea dei soci) partecipa in qualità di segretario del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo, una volta che siano nominati i cinque membri è validamente costituito quando sono presenti tre membri tra i quali tutti i rappresentanti dei soci fondatori, mentre nel periodo antecedente la nomina dei cinque membri, il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno i rappresentanti dei soci fondatori.
I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica tre anni e possono rivestire tale funzione per non più di due mandati consecutivi.
Il consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di tre quarti dei soci e voto favorevole di tutti i soci fondatori.

Art. 15 - I compiti del Consiglio

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo pone in essere ogni azione necessaria a dare attuazione alle delibere assembleari nonché a perseguire gli obiettivi definiti dall'Assemblea dei soci ed esercita i poteri di ordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea la nomina di un Direttore, cui attribuire funzioni gestionali.
L'eventuale compenso del Direttore è fissato dall'Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo può richiedere la convocazione dell'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo può istituire comitati e gruppi di specialisti a sua discrezione con lo scopo di promuovere gli obbiettivi dell'Associazione.

Art. 16 - Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca l'Assemblea dei soci e:

a) firma tutti gli atti e i documenti che comportino impegno per l'Associazione. Fino all'eventuale nomina del Direttore firma anche gli atti di ordinaria amministrazione;
b) convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede con le modalità previste dallo Statuto;
c) dirige e coordina con il Direttore, se nominato, l'esecuzione delle decisioni prese.

Il Presidente del Consiglio direttivo è da identificarsi, in fase di costituzione dell'Associazione, dal delegato del Comune di Milano nominato dal Sindaco *pro tempore* della Città di Milano; tale carica, alla scadenza del primo mandato, sarà assunta dal Presidente *pro tempore* della CCIAA di Milano o da

un suo delegato.
La carica di Vice-Presidente del Consiglio direttivo compete ad uno dei soci fondatori diverso da quello che esprime il Presidente del Consiglio direttivo. Per i mandati successivi le cariche di Presidente del Consiglio direttivo e di Vice-Presidente del Consiglio direttivo saranno attribuite al rappresentante di ogni socio fondatore sulla base del principio dell'alternanza nella funzione.
Il Presidente del Consiglio direttivo in caso di assenza o impedimento è sostituito a tutti gli effetti dal Vice-Presidente.
In assenza o impedimento del Vice-Presidente del Consiglio direttivo, la Presidenza del Consiglio direttivo è momentaneamente assunta da un altro componente del Consiglio Direttivo designato dal Presidente.

Art. 17 - Organo di revisione

L'organo revisore è composto da un Revisore unico, eletto dall'Assemblea.
Il Revisore unico esercita il controllo sulla contabilità sociale, verifica le situazioni di cassa, rivede i bilanci e ne riferisce i risultati all'Assemblea; egli può, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, convocare l'Assemblea dei soci, qualora riscontri delle irregolarità nella gestione sociale.

Art. 18 - Il Comitato Tecnico-Scientifico (CTS)

Il Comitato Tecnico-Scientifico, composto da cinque membri oltre al Presidente del Consiglio Direttivo e al Vice-Presidente del Consiglio Direttivo, è un organo di consultazione per supportare le scelte e gli indirizzi dell'Associazione sui vari progetti.
Il Comitato Tecnico-Scientifico, che può essere costituito anche da persone o enti esterni all'Associazione, è presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un suo delegato ed è nominato dai soci fondatori, che garantiscono la massima rappresentanza del mondo della ricerca, della finanza, del terzo settore e delle imprese milanesi.
Il Comitato Tecnico-Scientifico istruisce la documentazione relativa ai progetti e li valida in relazione agli obbiettivi dell'Associazione.
Il Direttore, se nominato, partecipa alle riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico.
Il Comitato Tecnico-Scientifico può nominare membri onorari del medesimo. I membri onorari del Comitato Tecnico-Scientifico contribuiscono ai lavori ma sono privi del diritto di voto.

Art. 19 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, ex art. 21 c.c., con voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti e con voto favorevole di tutti i Soci fondatori.

Lo scioglimento potrà essere necessario qualora intervenissero eventi tali da impedire il raggiungimento delle finalità associative o qualora i soci lo ritenessero opportuno.
Il patrimonio residuo dell'ente deve essere, sentito il Revisore Unico, destinato a fini di pubblica utilità.
I beni mobili e immobili ricevuti in comodato saranno restituiti.

Art. 20 - Compensi

Le cariche elettive, così come la partecipazione al Comitato Tecnico-Scientifico, sono gratuite.
È ammesso il rimborso di spese documentate, approvate dal Consiglio Direttivo, effettuate dai soci nell'ambito delle attività svolte per l'Associazione secondo le disposizioni di uno specifico regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei soci.
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 21 - Modifiche statutarie

Qualsiasi modifica del presente Statuto deve essere proposta dal Consiglio Direttivo ed adottata dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza di almeno tre quarti ed il voto favorevole di tutti i Soci fondatori.

Art. 22 - Partecipazione telematica

È ammessa la partecipazione agli Organi dell'Associazione anche per via telematica secondo modalità che verranno definite con apposito regolamento.

Art. 23 - Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 24 - Varie

Ogni eventuale Controversia dovesse insorgere tra l'Associazione ed i Soci ovvero tra i Soci stessi sarà preliminarmente sottoposta ad un tentativo di conciliazione dinnanzi alla Camera Arbitrale della CCIAA di Milano.
Nel caso il predetto tentativo di conciliazione abbia esito negativo, le suddette controversie saranno risolte mediante ricorso alla giustizia ordinaria; in questo caso sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

Art. 25 - Norme transitorie

Quando sarà formalmente istituita la **Città Metropolitana**, la medesima diventerà di diritto uno dei soci fondatori dell'Associazione **"Milano Smart City"**.

F.TO RENATO GALLIANO
F.TO SERGIO ENRICO ROSSI
F.TO DOTTOR MASSIMO MEZZANOTTE NOTAIO